Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — L. 0,60

Anno LXV — Roma — Lunedì, 26 maggio 1924 — Numero 124

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) e decorrono dal 1° di ogni mese. L'importo degli abbonamenti richiesti per corrispondenza deve essere inviato a mezzo di vaglia postale o telegrafico o di vaglia di Istituti di emissione. — All'importo di ciascun vaglia deve essere sempre aggiunta la prescritta tassa di quietanza.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi.* — Ancona *G. Fogola* — Aquila - *F. Agnelli.* — Arezzo *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *S. Pierucci.* — Avellino *C. Leprini.* — Bari - *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta.* — Benevento - *E. Podio.* — Bergamo *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano - *L. Trevisini* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari *G. Carta.* Caltanissetta - *P. Milia Russo.* — Campobasso - *R. Golitti.* — Caserta - *F. Abussi.* — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro - *G Mazzocco.* — Chieti *E. Piccirilli.* — Como *C. Nani e C.* — Cosenza - *L. Luberto.* — Cremona - *E. Rastelli.* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara *Taddei Soati.* — Firenze *M. Mozzon.* — Fiume *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia - *G. Pilone.* — Forlì - *G. Archetti.* — Genova - *Anonima libraria italiana.* — Girgenti - (*). — Grosseto - (*). — Imperia - *S. Benedusi* — Lecce *Fratelli Lazzaretti.* — Livorno - *S. Belforte e C.* — Lucca - *S. Belforte e C.* — Macerata - *R. Franceschetti.* — Mantova - *G Mondovì.* — Massa Carrara - *A. Zannoni.* — Messina - *G. Principato.* — Milano *Anonima libraria italiana.* — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli - *Anonima libraria italiana.* — Novara - *R. Guaglio.* — Padova - *A. Draghi.* — Palermo *O. Fiorenza.* — Parma - *D. Vannini.* — Pavia - *Successori Bruni Narelli.* — Perugia - (*) — Pesaro - *R. Franceschelli.* — Piacenza - *V. Porta.* — Pisa *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola - *E. Schmidt.* — Potenza - (*) — Ravenna - *E. Lavagna e F°.* — Reggio Calabria - *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia - *L. Bonvicini.* — Roma - *Anonima libraria italiana. Stamperia Reale.* — Rovigo *G. Marin.* — Salerno *P. Schiavone.* — Sassari - *G. Ledda* — Siena - *Libreria San Bernardino.* — Siracusa - *G. Greco.* — Sondrio *Zarucchi.* — Spezia - *A. Zacutti.* — Taranto *Fratelli Filippi.* — Teramo - *I. d'Ignazio.* — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori* — Treviso - *Longo e Zoppelli* — Trieste - *L. Cappelli* — Udine - *Carducci.* — Venezia - *S. Serafin.* — Verona - *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Galla.* — Zara - *E. de Schönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Conferimento della medaglia d'oro al valor civile alla città di Fiume. Pag. 2015

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 1° maggio 1924, n. 758.
Ordinamento dei magazzini di vendita dei generi di monopolio e trattamento economico e di pensione dei magazzinieri. Pag. 2016

REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1924, n. 760.
Composizione dei Tribunali militari nei giudizi a carico degli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Pag. 2017

REGIO DECRETO 1° maggio 1924, n. 737.
Erezione in Ente morale della Fondazione Gian Giacomo Perrando nella Regia università di Genova . . . Pag. 2017

REGIO DECRETO 1° maggio 1924, n. 723.
Autorizzazione al presidente del Consiglio d'amministrazione dei Regi istituti clinici di perfezionamento in Milano ad accettare una donazione a favore degli istituti stessi. . Pag. 2018

REGIO DECRETO 24 aprile 1924, n. 728.
Istituzione di un Regio consolato di 2ª categoria a Ottawa con giurisdizione sulla stessa città e sulla provincia di Ontario. Pag. 2018

REGIO DECRETO 13 aprile 1924, n. 729.
Istituzione di un Regio consolato generale di seconda classe, in Odessa . . . . Pag. 2018

REGIO DECRETO 1° maggio 1924, n. 730.
Erezione in Ente morale del Legato di Giuseppe e Giovanni Auconi, in Lanuvio . . . . Pag. 2018

REGIO DECRETO 1° maggio 1924, n. 739.
Rettificazione del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1776, relativo all'Orfanotrofio Gian Giacomo Morando Attendolo Bolognini, in Lograto . . . . Pag. 2018

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1924.
Autorizzazione della fabbricazione di biglietti della Banca d'Italia del taglio da L. 1000 di tipo modificato, da servire per la sostituzione graduale di biglietti logori non più atti alla circolazione . . . . Pag. 2018

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Miradolo (Pavia), di Casteiviscardo (Perugia) e di Cotronei (Catanzaro). Pag. 2019

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Aiello Calabro, Racalmuto, Aquino e Carentino . . . . . Pag. 2020

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle poste e dei telegrafi: Apertura di ricevitoria. Pag. 2020

Ministero delle finanze:
Rettifiche d'intestazione (Elenco n. 39). . . . Pag. 2021
Dazi doganali . . . . Pag. 2022
Estrazione obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano. . Pag. 2022
Smarrimento di ricevute . . . . Pag. 2022

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con provvedimento del 22 maggio 1924, S. M. il Re, con Sovrano Moto proprio, ha concesso la Medaglia d'oro al valor civile alla città di Fiume con la seguente motivazione:

« Per lunghi anni, attingendo fede e ardore dalla tradi-
« zione della sua schietta origine italica, pose, al di sopra

« di eventi e di uomini, la sua incrollabile volontà di con-
« giungersi un giorno all'Italia.

« E, disdegnosa di allettatrici lusinghe, soffocando il do-
« lore di avversità di ogni genere pur ai limiti ultimi della
« sua esistenza, non esitò ad affrontare, nel nome sacro della
« Patria, le più aspre vicende di sanguinose lotte ben meri-
« tando - dall'ammirazione e dall'amore delle genti d'Ita-
« lia - il puro nome di Città Olocausta (24 maggio 1915-22
« febbraio 1924) ».

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 1° maggio 1924, n. 758.

Ordinamento dei magazzini di vendita dei generi di monopolio e trattamento economico e di pensione dei magazzinieri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I magazzini di vendita dei generi di monopolio industriale, tranne quelli in gestione dei depositi, saranno ridotti al numero di 50, nelle sedi indicate nella tabella annessa al presente decreto-legge allegato *A*.

Art. 2.

Ai magazzinieri di vendita è corrisposto un aggio a titolo di stipendio, sul valore complessivo annuo dei sali e dei tabacchi provveduti, commisurato come segue:

Sui primi 3 milioni di sali e tabacchi provveduti considerando per 3 milioni anche gli importi inferiori, L. 4 ‰.

Da oltre i 3 milioni fino a 12 milioni, L. 0.50 ‰.

Da oltre i 12 milioni fino a 22 milioni, L. 0.25 ‰.

Oltre i 22 milioni, L. 0.10 ‰.

Ai magazzinieri è conservata l'indennità mensile di cui al R. decreto 3 giugno 1920, n. 737, e quelle suppletive conservate dal R. decreto 5 aprile 1923, n. 833 (art. 2).

Per la diversità del trattamento economico ad essi non è dovuto il supplemento di servizio attivo ed il premio di operosità e rendimento.

Art. 3.

Rimane fermo l'obbligo dei magazzinieri per la prestazione, entro due anni dalla nomina, della cauzione di cui al R. decreto 25 aprile 1923, n. 1002.

Art. 4.

I magazzini vacanti, per i quali non sia provveduto nei sensi indicati nel seguente capoverso, saranno conferiti, dal Ministro per le finanze, in seguito a concorso per titoli e su parere del Consiglio di amministrazione, con provvedimento insindacabile, ai magazzinieri in attività di servizio ed ai funzionari addetti, da non meno di due anni ai servizi dei monopoli industriali, e che siano assistiti da uno stipendio non inferiore di 1/4 all'aggio del magazzino da conferirsi.

Potranno pure i magazzini di vendita vacanti, per ragioni di servizio o per misura disciplinare, essere conferiti per trasferimento a magazzinieri in attività di servizio, con che però non sia loro aumentato di oltre 1/10 l'aggio attribuito alla sede precedente.

Art. 5.

La determinazione della pensione dei magazzinieri di vendita sarà fatta con le aliquote stabilite dalle disposizioni in vigore per gli impiegati civili, sulla base della media degli aggi percepiti nel triennio precedente all'anno finanziario in cui cessano dal servizio, con deduzione di una quota corrispondente ad un decimo della media stessa. La media degli aggi computabili agli effetti della pensione, quando supera L. 19,777, sarà ridotta a tal somma, da cui deve dedursi la quota predetta di 1/10.

La indennità diretta o di riversibilità sarà liquidata sulla media netta degli aggi.

Art. 6.

Le Intendenze di finanza provvedono per la reggenza dei magazzini di vendita, nei casi di temporanea vacanza, incaricando, previa autorizzazione del Ministero, funzionari di ruolo dell'Amministrazione delle finanze.

La reggenza potrà anche essere affidata a sottufficiali della Regia guardia di finanza, su designazione del comando di legione.

Il Ministero determina in quale misura possano ai reggenti competere speciali assegni a titolo di indennità pel maneggio dei valori.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto, anche per quanto riguardano i nuovi aggi ed il nuovo trattamento di pensione, avranno decorrenza dal 1° luglio 1924.

Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastano col presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 202. — GRANATA.

ALLEGATO *A*.

Magazzini di vendita dei generi di monopolio industriale.

1. Alessandria.
2. Aquila.
3. Arezzo.
4. Ascoli Piceno.
5. Avellino.
6. Bari.
7. Belluno.
8. Benevento.
9. Bergamo.
10. Caltanissetta.
11. Campobasso.
12. Caserta.
13. Catanzaro.
14. Chieti.

15. Como.
16. Cosenza.
17. Cuneo.
18. Ferrara.
19. Foggia.
20. Forlì.
21. Girgenti.
22. Grosseto.
23. Imperia.
24. Lecce.
25. Lucca
26. Macerata.
27. Modena.
28. Napoli
29. Novara.
30. Padova.
31. Perugia.
32. Pesaro.
33. Piacenza.
34. Pisa.
35. Pola.
36. Potenza.
37. Ravenna.
38. Rggio Emilia.
39. Rimini.
40. Roma (1° Circondario).
41. Salerno.
42. Sassari.
43. Siena.
44. Siracusa.
45. Spezia.
46. Taranto.
47. Trapani.
48. Treviso.
49. Verona.
50. Vicenza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
A. DE' STEFANI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1924, n. 760.

Composizione dei Tribunali militari nei giudizi a carico degli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'allegato *A* al R. decreto 8 marzo 1923, n. 831, che assoggetta alla giurisdizione militare, per determinati reati, i componenti il corpo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto il R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316 che porta modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che detta le norme di attuazione del precedente R. decreto e sanziona nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 8 marzo 1923, n. 831, sono sostituite dalle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Per i giudizi a carico delle camicie nere, dei capi squadra e dei capi manipolo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, il giudice del Tribunale militare territoriale, avente grado di capitano del Regio esercito, è sostituito da un centurione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 3.

Per i giudizi a carico degli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale di grado superiore a quello di capo manipolo, il Tribunale militare speciale si compone con le stesse norme stabilite per i giudizî a carico degli ufficiali del Regio esercito di grado corrispondente, salvo quanto in appresso è disposto.

Dall'estrazione a sorte dei giudici per il costituendo Tribunale militare speciale è escluso uno dei giudici di grado meno elevato fra quelli designati nella tabella di cui all'articolo 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903. Detto giudice è sostituito da un ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, in conformità della tabella seguente, e giusta le disposizioni di cui al seguente articolo 4.

Giudice ufficiale del Regio esercito da sostituirsi	Giudice ufficiale della M. V. S. N. che sostituisce il giudice del Regio esercito
Maggiore.	Seniore.
Tenente colonnello o colonnello.	Console.
Generale di brigata	Console generale.
Generale di divisione	Luogotenente generale.
Generale di Corpo d'armata. . .	Comandante generale.

Art. 4.

Il comandante generale, che deve far parte di un Tribunale militare speciale, è designato, di volta in volta, dal capo del Governo.

Le nomine degli altri giudici, effettivi e supplenti, sia per i Tribunali militari territoriali, sia per i costituendi Tribunali militari speciali, sono fatte dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. I giudici, così nominati, restano in carica un biennio, dalla data della loro designazione.

Art. 5.

Non possono assumere le funzioni da giudice coloro i quali si trovano sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Le norme di cui agli articoli 306, 307, 308 del Codice penale per il Regio esercito, relative alla età, alla prestazione del giuramento, e alla incompatibilità dei giudici militari, valgono anche per i giudici della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI GIORGIO — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 208. — GRANATA.

REGIO DECRETO 1° maggio 1924, n. 737.

Erezione in Ente morale della Fondazione Gian Giacomo Perrando nella Regia università di Genova.

N. 737. R. decreto 1° maggio 1924, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione Gian Giacomo Perrando nella Regia università di Genova viene eretta in Ente morale ed approvato il relativo statuto.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1924.

REGIO DECRETO 1° maggio 1924, n. 723.

Autorizzazione al presidente del Consiglio d'amministrazione dei Regi istituti clinici di perfezionamento in Milano ad accettare una donazione a favore degli istituti stessi.

N. 723. R. decreto 1° maggio 1924, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il presidente del Consiglio d'amministrazione dei Regi istituti clinici di perfezionamento in Milano viene autorizzato ad accettare la donazione dei signori Mangiagalli, Bertarelli e Brioschi a favore degli istituti stessi.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1924.

REGIO DECRETO 24 aprile 1924, n. 728.

Istituzione di un Regio consolato di 2ª categoria a Ottawa con giurisdizione sulla stessa città e sulla provincia di Ontario.

N. 728. R. decreto 24 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro *ad interim* per gli affari esteri, viene istituito un Regio consolato di 2ª categoria a Ottawa con giurisdizione sulla medesima città e sulla provincia di Ontario, che vengono staccate dalla circoscrizione territoriale del Regio consolato generale di 2ª classe a Montreal.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1924.

REGIO DECRETO 13 aprile 1924, n. 729.

Istituzione di un Regio consolato generale di seconda classe, in Odessa.

N. 729. R. decreto 13 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro *ad interim* per gli affari esteri, viene istituito un Regio consolato generale di seconda classe alla residenza di Odessa, con giurisdizione sull'Ucraina e Governatorati di Rostoff e Krasnoyar.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1924.

REGIO DECRETO 1° maggio 1924, n. 730.

Erezione in Ente morale del Legato di Giuseppe e Giovanni Auconi, in Lanuvio.

N. 730. R. decreto 1° maggio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, il Legato di Giuseppe e Giovanni Auconi istituito dalla defunta signora Sofia Minelli, in Lavunio, viene eretto in Ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità del luogo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1924.

REGIO DECRETO 1° maggio 1924, n. 739.

Rettificazione del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1776, relativo all'Orfanotrofio Gian Giacomo Morando Attendolo Bolognini, in Lograto.

N. 739. R. decreto 1° maggio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, viene rettificato, nella parte relativa all'indicazione dell'ammontare del patrimonio, il R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1776, col quale fu eretto in Ente morale l'Orfanotrofio Gian Giacomo Morando Attenedolo Bolognini, in Lograto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1924.

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1924.

Autorizzazione della fabbricazione di biglietti della Banca d'Italia del taglio da L. 1000 di tipo modificato, da servire per la sostituzione graduale di biglietti logori non più atti alla circolazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi bancarie, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2158, che proroga a tutto l'anno 1930 il privilegio concesso agli Istituti indicati nell'articolo 1° del testo unico predetto di emettere biglietti di Banca ed altri titoli equivalenti;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca, approvato con R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduta la deliberazione 24 settembre 1923 del Consiglio superiore della Banca d' Italia, riguardante una ulteriore creazione ed emissione di biglietti da L. 1000 di tipo modificato;

Veduta la nota 26 aprile 1924, n. 26358, con la quale la quale Banca medesima domanda di essere autorizzata alla fabbricazione dei detti biglietti, per rifornire le scorte necessarie ai bisogni della circolazione, nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali vigenti;

Considerato che la maggior rapidità con cui circolano ora i biglietti bancari cagiona un più rapido logorio degli stessi, e che quindi occorre rifornire nei limiti suddetti, e cioè senza che ne risulti alcun aumento alla circolazione, le scorte necessarie alla Banca pel cambio dei suoi biglietti non più atti alla circolazione perchè logori o danneggiati;

Determina:

Art. 1.

E' autorizzata la fabbricazione di numero 500,000 biglietti da L. 1000 di tipo modificato, della Banca d'Italia, per un valore complessivo di L. 500,000,000 divisi in 50 serie ciascuna, di n. 10,000 biglietti numerati progressivamente da 1 a 10,000, e distinte con le lettere e i numeri da M-18 a V-18 (dieci serie), da A-19 a V-19 (venti serie), da A-20 a V-20 (venti serie).

Art. 2.

I biglietti di cui all'articolo precedente avranno i distintivi e le caratteristiche fissati dal decreto Ministeriale 13 agosto 1921, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 24 stesso mese, n. 200.

Art. 3.

Agli stessi biglietti verrà applicato il contrassegno di Stato, di cui al decreto Ministeriale del 30 luglio 1896, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dello stesso giorno, n. 180.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Miradolo (Pavia), di Castelviscardo (Perugia) e di Cotronei (Catanzaro).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'8 maggio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Miradolo, in provincia di Pavia.

MAESTÀ,

L'atteggiamento assunto dai maggiori esponenti dell'amministrazione comunale di Miradolo in confronto delle correnti politiche nazionali e la disordinata gestione della civica azienda, posta in luce anche da una recente inchiesta, hanno provocato nella popolazione un vivo fermento, che ha reso così delicata la situazione nei riguardi dell'ordine pubblico, da determinare l'autorità politica locale a sospendere l'Amministrazione comunale

E poichè l'eccitazione degli animi si mantiene tuttora preoccupante e pericolosa per la pubblica tranquillità, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Miradolo, in provincia di Pavia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Giovanni Boverio è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'8 maggio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castelviscardo, in provincia di Perugia.

MAESTÀ,

In seguito alle dimissioni presentate da oltre due terzi dei componenti il Consiglio comunale di Castelviscardo, si è dovuto provvedere ad assicurare la continuità dei servizi per mezzo di un Commissario prefettizio.

Poichè le anormali condizioni dello spirito pubblico non consentono la sollecita convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione integrale della rappresentanza elettiva, a norma dell'art. 280 della legge comunale e provinciale, appare indispensabile conferire al Commissario i maggiori poteri che gli consentano un radicale riassetto della civica azienda, e particolarmente della sua situazione finanziaria.

Mi onoro pertanto di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del predetto Commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castelviscardo, in provincia di Perugia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Alberto Graziani è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 6 dicembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cotronei, in provincia di Catanzaro.

MAESTÀ,

L'amministrazione comunale di Cotronei, già ridotta per dimissioni ed altre cause con soli dieci dei quindici consiglieri assegnati per legge al Comune, per l'abituale assenteismo degli amministratori rimasti in carica mostrava da tempo scarsa cura per gli interessi dell'Ente.

Una recente inchiesta disposta dal Prefetto, in seguito a reclami della cittadinanza, ha rilevato numerose irregolarità amministrative, il disordine dell'Ufficio municipale e l'assoluto abbandono dei pubblici servizi, particolarmente di quello idrico e della viabilità, dell'annona, dell'illuminazione, della polizia mortuaria

Deplorevoli manchevolezze sono risultate anche nella gestione dei beni patrimonali, nelle contabilità comunali, nell'assistenza sanitaria ai poveri, nell'amministrazione della Cassa agricola.

Contestati tali addebiti al Consiglio, questo non ha reso le controdeduzioni ed ha presentato le dimissioni, sicchè il Prefetto ha dovuto affidare ad un suo Commissario la provvisoria amministrazione dell'Ente.

Poichè le condizioni dello spirito pubblico nell'ambiente locale non consentono la convocazione a breve scadenza dei comizi elettorali, per la ricostituzione dell'ordinaria rappresentanza, si rende indispensabile munire il Commissario di più ampi poteri, che gli permettano di riorganizzare i pubblici servizi e la finanza del Comune.

Ho pertanto l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del Commissario predetto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, numero 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cotronei, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Marcello Mazzuca è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a termini del suindicato decreto.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Aiello Calabro, Racalmuto, Aquino e Carentino.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il R. decreto 7 febbraio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Aiello Calabro;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro canto, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Aiello Calabro è prorogato di tre mesi.

Cosenza, addì 20 maggio 1924.

Il Prefetto: GUERRESI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GIRGENTI

Veduto il R. decreto 24 gennaio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Racalmuto;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Racalmuto è progato di tre mesi.

Girgenti, addì 16 maggio 1924.

Il Prefetto: GIORDANO.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO

Veduto il R. decreto 6 marzo 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Aquino;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario, non ha ancora potuto portare a termine la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altra parte che abbiano luogo subito colà le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Aquino è prorogato di tre mesi.

Caserta, addì 19 maggio 1924.

Il Prefetto: GRAZIANI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Veduto il R. decreto 13 gennaio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Carentino;

Veduto il precedente decreto 7 aprile 1924, della Prefettura di Alessandria, col quale si prorogavano di mesi due il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale suddetto;

Ritenuto che, come appare dal rapporto 14 maggio 1924, n. 167, del sottoprefetto di Acqui, quel Regio commissario, il quale assunse servizio il 22 gennaio 1924, non ha potuto ancora completare la sistemazione della finanza locale e dei pubblici servizi e che d'altra parte la situazione dei partiti del luogo non consente di indire subito le elezioni per la costituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Carentino è prorogato di un mese.

Alessandria, addì 17 maggio 1924.

Il Prefetto: DE CARLO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 18 corrente in Molvena, provincia di Vicenza, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di seconda classe con orario limitato di giorno.

Roma, 20 maggio 1924.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione** (Elenco n. 39)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	420048	73.50	Somma *Angela* fu Giambattista, nubile, domiciliata in Gragnano (Napoli).	Somma *Anna o Marianna* ecc. come contro.
5 %	131310	100 —	Ala Angela fu Francesco, vedova in seconde nozze di Pent *Stefano* fu Michele, domiciliata in Sant'Antonino di Susa (Torino).	Ala Angela fu Francesco, vedova *in prime nozze di Amprimo Michele* e in seconde nozze di Pent *Giovanni* fu Michele, ecc.
»	231396	90 —	Cantoni *Adriana* di Oreste, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Genova	Cantoni *Giuseppina-Andreina* minore, ecc. come contro.
3.50 %	671297	10.50	Capecchi Pilade, Oreste e Filidea fu Antonio, quest'ultima *nubile*, eredi indivisi del loro padre Capecchi Antonio, dom a Rio Marina (Livorno) con usufrutto vitalizio a Soldani Elisa fu Teodoro, vedova di Capecchi Antonio, dom. come sopra.	Capecchi Pilade, Oreste e Filidea fu Antonio, quest'ultima *moglie di Muti Italo*, eredi indivisi ecc. come contro e con usufrutto vitalizio come contro.
»	384182	143.50	Cariola *Michele* fu Gerolamo, minore, sotto la patria potestà della madre Castellini Consolata ved. di Cariola Gerolamo, dom. a Pignone (Genova).	Cariola *Giovanni-Michele* fu Gerolamo, minore, ecc. come contro.
5 %	251437	170 —	*Andreini* Giovanni-Serafino di Fortunato, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Noalo (Venezia).	*Andrini* Giovanni-Serafino di Fortunato, ecc. come contro.
3.50 % » » » » » » » »	277517 277518 282543 313567 329414 347749 378621 394465 467012	84 — 84 — 70 — 210 — 140 — 280 — 70 — 70 — 210 —	Basso Margherita-Noemi fu Giovanni Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre *De* Pian *Annetta* dom. in Agordo (Belluno).	Basso Margherita-Noemi fu Giovanni Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre *Da* Pian *Maddalena-Maria-Anna*, dom come contro.
» »	352127 281617	70 — 210 —	Basso Noemi-Margherita fu Giovanni Antonio, ecc. come sopra.	
» » » »	79719 258917 285721 86326	31.50 24.50 21 — 63 —	Guillio Giovanni fu *Domenico* dom. in Piode (Novara).	Guillio Giovanni fu *Giovanni-Domenico*, dom. come contro.
Buoni triennali X emissione	22	Capitale 13,000 —	Belli Emilio fu Alessio, minore sotto la patria potestà della madre Prato *Carlotta* fu Giovanni, vedova di Belli Alessio; con usufrutto vitalizio a *Carlotta* Prato fu Giovanni, vedova Belli Alessio.	Belli Emilio fu Alessio, minore sotto la patria potestà della madre Prato *Anna-Maria-Carola* fu Giovanni vedova di Belli Alessio, con usufrutto vitalizio a Prato *Anna-Maria-Carola*, ecc come contro.
Prest. naz. 4.50%	991	1863 —	Donn *Mario* di *Gaetano*, minore sotto la patria potestà del padre e la curatela speciale di Barberis Francesco fu Carlo, dom. a Torino.	Donn *Mario-Emilio Enrico-Michele-Gaetano* di *Ettore-Gaetano*, minore ecc. come contro.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Prest. Naz. 4.50 %	996	1863 —	Donn *Mario* di *Gaetano*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Donn *Mario-Emilio-Enrico-Michele-Gaetano* di *Ettore-Gaetano*, minore ecc. come contro.
»	990	1863 —	Donn *Ettore* di *Gaetano*, minore ecc. come all'iscrizione precedente n. 991.	Donn *Ettore-Mario-Michele-Ernesto-Giuseppe* di *Ettore-Gaetano*, minore, ecc. come contro.
»	995	1863 —	Donn *Ettore* di *Gaetano*, minore ecc. come all'iscrizione precedente n. 996.	Donn *Ettore-Mario-Michele-Ernesto-Giuseppe* di *Ettore-Gaetano*, minore ecc. come contro.
3.50 %	386147	77 —	Curti *Ottorino* di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Tromello (Pavia); con usufrutto vitalizio a Curti Pietro fu Antonio.	Curti *Ettore-Ambrogio* ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 26 aprile 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 26 maggio al 1° giugno 1924 è stata fissata in L. 435, rappresentanti 100 dazio nominale e 335 aggiunta cambio.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Estrazione obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano.

Si notifica che nel giorno di lunedì 16 giugno 1924 alle ore 11 in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1 in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla 109ª estrazione semestrale delle obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano assunte dallo Stato in forza della convenzione 25 luglio 1917 approvata con decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 184.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella di ammortamento sono in numero di 48 sulle 6528 attualmente vigenti agli effetti di detta estrazione.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle serie comprendenti le obbligazioni sorteggiate da ammortizzarsi al 1° luglio 1924.

Roma, 24 maggio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

Il direttore capo di divisione: SCALZO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(1ª *pubblicazione*) ELENCO N. 38.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 400 — Data della ricevuta 23 gennaio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Ricciardi Antonio fu Pietrantonio — Titoli del debito pubblico al portatore: 2 — Ammontare della rendita: L. 20 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 101 — Data della ricevuta: 15 settembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione della ricevuta: Sozzi Giuseppe — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 100 — Consolidato 5 % con decorrenza dal 1° luglio 1923.

Numero ordinale della ricevuta: 1248 — Data della ricevuta: 29 settembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Stanislao Fera — Titoli del debito pubblico al portatore: 2 — Ammontare della rendita: L. 505 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3734 — Data della ricevuta: 29 febbraio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Spatocco Raffaele fu Nicola — Titoli del debito pubblico nominativi: 2 — Ammontare della rendita: L. 105 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 24 maggio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(3ª *pubblicazione*). ELENCO N. 35.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 352 — Data della ricevuta: 4 aprile 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione della ricevuta: Fabbriceria di Corbolone, parrocchia di S. Marco Evangelista — Titoli del Debito pubblico nominativi: 4 — Ammontare della rendita: L. 434 — Consolidato 3.50 % con decorrenza 1° gennaio 1923.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 3 maggio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.